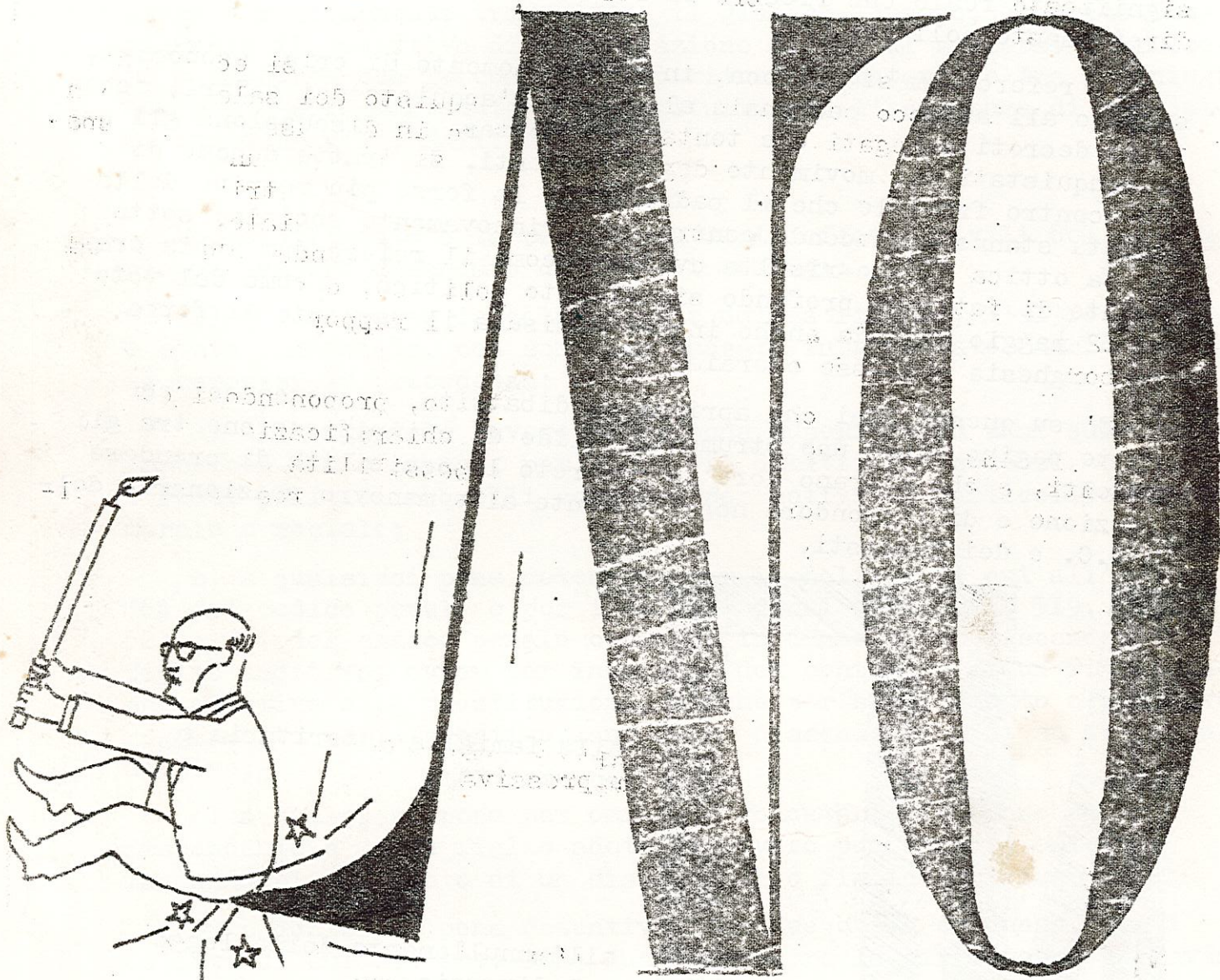


icicl: in proprio via zamboni n.33

7/5/1974



collettivo
galvani

Inutile dire come il referendum e legge-divorzio interessino in prima persona: sono i giovani che bene o male dovranno inserirsi all'interno di una società con o senza divorzio e, al di là del significato specifico della legge, all'interno di una collettività orientata verso una nuova concezione della vita e dei rapporti umani e civili, oppure nel senso di un mantenimento della vecchia ipocrisia nelle relazioni sociali e della ammuffita famiglia autoritaria e repressiva nella quale noi abbiamo svolto latristerica funzione di figli.

Ma agli studenti come specifica forza che agisce nella società si richiede una risposta ed una cosciente presa di posizione, che vada al di là di queste semplici considerazioni, per investire il significato reale che ricopre il referendum anche sul terreno più direttamente politico.

Il referendum si colloca, in questo momento di crisi economica, accanto all'attacco padronale al potere d'acquisto dei salari, accanto ai decreti delegati che tentano di mettere in discussione gli spazi conquistati dal movimento degli studenti. Si tratta dunque di uno scontro frontale che il padronato e le forze più retrive della società stanno conducendo contro ogni rinnovamento sociale: sotto questa ottica dunque risulta evidente come il referendum abbia ormai assunto di fatto un profondo significato politico, e come dal voto del 12 maggio dipenda anche in larga misura il rapporto di forza fra borghesia e classe operaia.

E' su questi temi che apriamo il dibattito, proponendoci che queste pagine siano uno strumento valido di chiarificazione tra gli studenti, e che offrano loro in concreto la possibilità di prendere posizione e di rispondere negativamente alle manovre reazionarie della D.C. e dei fascisti.

NO

alla famiglia autoritaria e repressiva

all'annullamento della legge sul divorzio

Testo della legge.

Art. I.

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

Art. 2.

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.

Art. 3.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

I) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza;

a) all'ergastolo ovvero a una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per i delitti di cui agli artt. 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o per favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o di un figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582; quando ricorre la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o a ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero I del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero I del presente articolo, quando un giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o a ricostituire la convivenza familiare;

B) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziaria fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.

Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero I del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi ;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiara non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

4
Testo della legge.

Art.1.

Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di riconciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3.

Art.2.

Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.

Art.3.

Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza;

a) all'ergastolo ovvero a una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale o per i delitti di cui agli artt. 519, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo, ovvero per induzione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonché per sfruttamento o per favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o di un figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorre la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo.

3

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui idoneità a mantenere o a ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel numero I del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero I del presente articolo, quando un giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o a ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziaria fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta la separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per almeno due anni.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziata ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza.

Quando vi sia opposizione del coniuge convenuto il termine di cui sopra è elevato:

ad anni sette, nel caso di separazione pronunciata per colpa esclusiva dell'attore;

ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di separazione di fatto;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del numero I del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo;

l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

il matrimonio non è stato consumato.

ART. 4

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione in calce all'atto.

Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. Il presidente del tribunale fissa con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto e nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.

Il presidente del tribunale, qualora ritenga motivatamente che sussistono concrete possibilità di riconciliazione tra i coniugi, specie in presenza dei figli minori, fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore entro un termine non superiore ad un anno.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa la udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.

ART. 5

Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove si venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza.

La moglie riacquista il cognome che essa aveva antecedentemente al matrimonio.

La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico ministero può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.

Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in una unica soluzione.

L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

ART. 6

L'obbligo, ai sensi degli artt. 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio dispone a quale dei coniugi i figli debbono essere affidati sotto la vigilanza del giudice tutelare ovvero come, per gravi motivi, si debba altrimenti provvedere sull'affidamento, ed assume ogni altro provvedimento relativo alla prole. In ogni caso il padre e la madre conservano il diritto e l'obbligo di vigilare sulla educazione della prole.

L'affidamento e i provvedimenti riguardanti i figli avranno come esclusivo riferimento l'interesse morale e materiale degli stessi.

In particolare il tribunale stabilisce la misura ed il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e alla educazione dei figli, e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi.

Il tribunale, nel caso in cui i genitori trascurino i loro doveri nei confronti dei figli minori o legalmente incapaci o ne mettano in pericolo gli interessi, può nominare un tutore, indipendentemente dal verificarsi di fatti che costituiscano motivo di decadenza dalla patria potestà.

ART. 7

Il secondo comma dell'art. 252 del codice civile è così modificato:

" I figli adulterini possono essere riconosciuti anche dal genitore che, al tempo del concepimento, era unito in matrimonio, qualora il matrimonio sia sciolto per effetto della morte dello altro coniuge ovvero per pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso."

ART. 8

Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 del codice civile.

Il tribunale può ordinare, anche con successivi provvedimenti in camera di consiglio, che una quota dei redditi o dei proventi di lavoro dell'obbligato venga versata direttamente agli aventi diritto alle prestazioni di cui alle norme predette.

ART. 9

Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli artt. 5 e 6. In caso di morte dell'obbligato, il tribunale può disporre che una quota della pensione o di altri assegni spettanti al coniuge superstite sia attribuita al coniuge o ai coniugi rispetto ai quali sia stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentite le parti ed il pubblico ministero.

978

ART. IO

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi rispettivamente previsti dagli artt. I e 2 della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili, dal giorno dell'annotazione della sentenza.

ART. II

Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun genitore esercita la patria potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere di collaborare alla educazione e all'istruzione dei figli.

L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la patria potestà, può ricorrere al giudice tutelare prospettando i provvedimenti che considera adeguati.

Il giudice, sentito il figlio che ha compiuto il 14° anno di età, dichiara quale dei provvedimenti è adeguato all'interesse del figlio.

ART. I2

Le disposizioni di cui agli artt. 155, 156, 255, 258, 260, 261, 262 del codice civile si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'aspetto giuridico

Il progetto Fortuna-Baslini che ha introdotto in Italia l'istituto del divorzio a suo tempo emendato ed approvato dal Senato a seguito delle mediazioni svolte dal sen. Leone meriterebbe un discorso ampio ed articolato. Tuttavia ci troviamo di fronte ad una gravissima manovra oscurantista ed autoritaria portata avanti dall'attuale gruppo dirigente D.C. (che non ha esitato per l'occasione ad allearsi con le più retrive forze clericali e coi fascisti), manovra tesa ad abolire questa legge civile dello stato italiano e tale da indurci a prendere una posizione definitivamente chiarificatrice nei confronti di una legge che non a caso gli antidivorzisti evitano di propagandare. Ripeto: evitano di propagandare perché essi hanno tutto da perdere su un terreno razionale di dialogo democratico e costruttivo, rifugiandosi invece a Referendum indetto (e qui sta il fattore principale di intolleranza e di volontà di andare ad uno scontro politico) in miserabili appelli sdolcinati che, oltre ad essere completamente falsi mostrano in che considerazione tengano le donne e il proprio elettorato. Evitando comunque di radicalizzarsi su posizioni preconcepite o di sterile polemica occorre in primo luogo non fare un mito di perfezione di questa legge che, seppur buona e per molti versi innovatrice, perfettissima non è, anche se sostanzialmente è senza dubbio tra le migliori che il nostro ordinamento possiede (il che è confermato anche dalle sentenze di legittimità con cui la Corte costituzionale ha più volte dichiarato la legge in armonia coi principi costituzionali). IN secondo luogo occorre dare una corretta valutazione del divorzio in quanto istituto civico: esso non può essere considerato un bene come non può essere considerato un male. E' un rimedio che si vuol dare ad male e come tutti i rimedi rappresenta un male minore rispetto a quello che si vuole riparare. E, se esso rappresenta un fatto estremamente doloroso per i figli (se ve sono), rappresenta anche per essi un male minore, loro senza dubbio sono le vittime innocenti della frattura della società domestica; ma non sono le vittime del divorzio, lo sono invece della crisi di affetto che investe, per tantissimi motivi, i loro genitori. I figli avrebbero tutto da guadagnare dal fatto di vivere e crescere in una famiglia sana, ma quando questa diventa incessante teatro di reciproci rancori sono gli stessi figli che vengono a soffrire dell'atmosfera irrespirabile che li avvolge: da qui si comprende che può risultare in un certo modo vantaggioso per loro vivere separatamente con l'uno o con l'altro coniuge piuttosto che stare con entrambi in un ambiente familiare avvelenato. Emergono quindi da una attenta lettura del testo della legge tutte le storture e le falsità di quella propaganda che vuol presentare il divorzio italiano come "automatico" "imponibile dal coniuge colpevole a quello innocente" "equivalente ad abbandono", etc. In realtà queste affermazioni vengono puntualmente smentite dalla rigorosa disciplina legislativa in quanto non è vero che è automatico perché proprio gli Artt. 1 e 2 conferiscono ampi poteri di sindacabilità al giudice

che deve "esporre ogni tentativo di riconciliazione" ed "accertare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere mantenuta". Che questa non sia una formalità ci è inoltre testimoniato da centinaia di giudici che di fatto vengono a trovarsi in una tale situazione; e del resto la legge stessa prevede che il presidente del tribunale possa rinviare di un anno l'udienza se non ritiene infondata una possibile riconciliazione. Non è vero che sia imponibile dal colpevole poichè se da un lato è stata chiesta a seguito di separazione legale consensuale, la consensualità è già presente, e se dall'altro lato è stata chiesta dopo separazione per colpa, va precisato che la domanda di separazione per colpa può essere chiesta solo dal coniuge che ha subito, cioè dall'innocente, e il divorzio non potrà essere altro che una conseguenza di un'azione intentata dal coniuge innocente (e questo non è costretto per farsi passare gli alimenti, giacchè gli spettano di diritto a prescindere dalla separazione, ai sensi dell'art. 145 c.c.); non è vero che è lassista poichè occorre un tempo di separazione ininterrotta di almeno cinque anni aumentabile fino a sei, o sette, (considerando anche il fatto che i due coniugi arrivano alla separazione già dopo anni e anni di dissidi interni; e a questo proposito giustamente nel nostro ordinamento si è data molta importanza al fattore "tempo" che garantisce una scelta ponderata), oppure occorrono condanne penali superiori ai quindici anni o a seguito di delitti contro la prole o l'altro coniuge quali l'omicidio, l'incesto, lo sfruttamento e l'incoraggiamento della prostituzione, ecc. (Art. 3.); non è vero che non tuteli il coniuge più debole perchè prevede per esso la corresponsione obbligatoria di un assegno mensile stabilito dal tribunale da parte dell'altro (introducendo tra l'altro nuovi criteri di parificazione tra marito e moglie) (art. 5.); non è vero che non tuteli i figli poichè prevede l'affidamento di essi al genitore più idoneo sotto controllo del giudice tutelare, conserva ad entrambi l'obbligo di vigilare sulla loro educazione, di mantenerli e di istruirli continuando entrambi ad esercitare la patria potestà (elemento fortemente innovativo in quanto per la prima volta attribuisce la potestà anche alla madre (Artt. 6-II)).

Inoltre, dato questo molto importante, nella legge Fortuna-Baslini non è stato recepito un divorzio puramente consensuale nè puramente privatistico, mentre lo si è inserito nella più vasta realtà della famiglia e del matrimonio, disciplinandolo come un fatto sociale poichè non coinvolge solo chi lo chiede, ma l'intera collettività familiare, quindi anche i figli con i rispettivi interessi morali, materiali, ecc. (Artt. 4.6-II.).

Il divorzio negli intenti del legislatore è stato concepito esclusivamente come la registrazione di una crisi già avvenuta e conclusa di quello che è l'elemento caratterizzante della famiglia cioè l'elemento affettivo. Quanto questa necessità sia stata avvertita in coerenza con tutto l'ordinamento precedente è confermato dal fat-

to che già oggi il codice prevede che se nel rapporto genitori-figli non si mantiene su un accettabile livello affettivo al genitore possa essere tolta la patria potestà e il figlio possa essere allontanato di casa.

A questo punto si rende necessario un inquadramento di questa problematica all'interno di questa società come la nostra, in cui la maggioranza dei matrimoni contratti sono concordatari, cioè religiosi con effetti civili. Si presentano quindi due livelli di intervento: uno più generale e, direi, fondamentale, cioè la sovranità dello Stato a regolare i rapporti giuridici tra i cittadini ed a legiferare autonomamente in tutti i campi; l'altro, più specifico, e riguardante cioè il confronto tra l'istituto del divorzio civile e l'istituto dell'annullamento dei Tribunali Ecclesiastici. Il problema del divorzio, in primo luogo, e della riforma del diritto di famiglia, sono problemi dello Stato, il quale li deve decidere sulla base della propria autonoma considerazione di quelle che sono le esigenze dei rapporti di natura familiare nella nostra società civile. A questo scopo infatti non sono stati costituzionalizzati né i Patti Lateranensi né tanto meno il principio di indissolubilità (che sarebbe divenuto un ulteriore elemento di discriminazione nei confronti dei cittadini di altre religioni o confessioni).

In secondo luogo, facendo un confronto tra la legge Fortuna-Baslini e gli annullamenti ecclesiastici, essa rappresenta indiscutibilmente una grossa conquista.

Gli annullamenti infatti, come è noto, oltre alle molteplicità di ragioni ammesse (rilevate in numero superiore a trecento dalla giurisprudenza pratica e molto difficilmente sindacabili) e alla costosità della procedura, considerano il matrimonio come se non fosse mai esistito, non assicurando quindi la benché minima tutela al coniuge più debole e ai figli perché facenti parte di un rapporto che non è mai esistito.

Concludendo quindi da queste pur sommarie considerazioni emergono una serie di dati positivi su cui tutti sono invitati a riflettere.

Il divorzio risulta un momento di coerenza all'interno del nostro ordinamento e non intacca minimamente quella pluralità di forme matrimoniali esistenti in Italia. La legge poi ha previsto un divorzio particolarmente attento alle esigenze della concreta stabilità del nucleo familiare sia con l'adozione di un limite di tempo considerevole, sia prevedendo cause di divorzio tassative che non lascino margini di arbitrio e operando in modo che un divorzio sufficientemente difficile confermasse agli occhi dei coniugi e della società il valore dell'impegno matrimoniale e familiare. Tutto ciò comporta in primo luogo l'esigenza di vedere nel divorzio uno strumento di risoluzione delle crisi matrimoniali del tutto differente dalla dichiarazione di nullità (con le conseguenze pratiche che abbiamo visto). Cosicché i tentativi fatti in sede di riforma del diritto di famiglia

di allargare il sistema delle cause di nullità del matrimonio civile (anche per motivi religiosi) vanno valutati e respinti se diretti ad offrire un'alternativa (questa sì lassista) al divorzio. Questo d'altra parte riguarda tutti i tipi di matrimonio perché l'atto di formazione del medesimo e il vincolo matrimoniale rappresentano praticamente, due momenti distinti.

I termini perciò della scelta nel referendum non sono, come si è visto, termini religiosi o confessionali (scrupolosamente riservati e rispettati), ma costituiscono le risultanti di un confronto ampio e meditato attorno alla concezione civile della famiglia, della sua struttura, delle sue finalità e, in ultima analisi, della sua reale tutela.



Preoccupandosi con puntigliosa diligenza di non fare mai riferimento al testo reale della legge-divorzio, i prodi paladini del focolare domestico montano preferibilmente cavalli di battaglia bugiardi e superficiali: quanto sia d'altra parte giustificato l'impegno di questi gustosi personaggi, è dimostrato dalla minaccia reale che potrebbe costituire per il loro feudo politico una conoscenza obbiettiva della legge da parte delle masse popolari di ispirazione cattolica.

Indissolubilità del matrimonio e mancata tutela dei figli o del coniuge, più che cavalli di battaglia si rivelerebbero infatti, di fronte ad una analisi un minimo seria e consapevole, agonizzanti ronzini.

Se è del tutto discutibile che il matrimonio debba essere l'intangibile legame di un geloso nucleo familiare chiuso nella propria immutabile realtà, è d'altra parte evidente che la crisi della famiglia non è causata certo dal divorzio, ma ha alla propria origine motivi di carattere economico e sociale ben più profondi e reali, fra i quali non ultimi sono da collocare la posizione della donna nel lavoro, l'emigrazione e la casa.

D'altro conto, fra i motivi più positivi di una legge che, pur con ovvi limiti, cerca di affermare una nuova e più aperta concezione della realtà della famiglia, sono proprio il principio paritetico, introdotto per la prima volta nella legislazione italiana, fra la moglie e il marito nella valutazione dei beni familiari, e l'effettiva tutela dei figli, con l'eliminazione della grave discriminazione tra figli legittimi e figli adulterini.

6 milioni di emigrati di fronte a 60.000 sentenze di scioglimento: non è certo il divorzio ad introdurre elementi di disgraziatura nell'ambito della famiglia; il divorzio è semplicemente il riconoscimento di una crisi che è già in atto all'interno dell'istituto familiare.

Ma i nostri paladini, che, forti di tanti anni di governo, sono certo i veri responsabili di questa situazione di immobilismo, combattono oggi la loro crociata contro i pretesi distruttori del sacro vincolo matrimoniale, atteggiandosi demagogicamente a difensori di un referendum che vorrebbero far passare per intoccabile strumento di democrazia diretta.

In realtà, a parte le considerazioni critiche che è possibile fare sulla reale funzione del referendum, così com'è strutturato, nell'ambito del nostro sistema politico parlamentare, risulta ormai evidente come la D.C. stia strumentalizzando questo presunto "istituto popolare" ai fini della realizzazione della cosiddetta "frase fanfaniana".

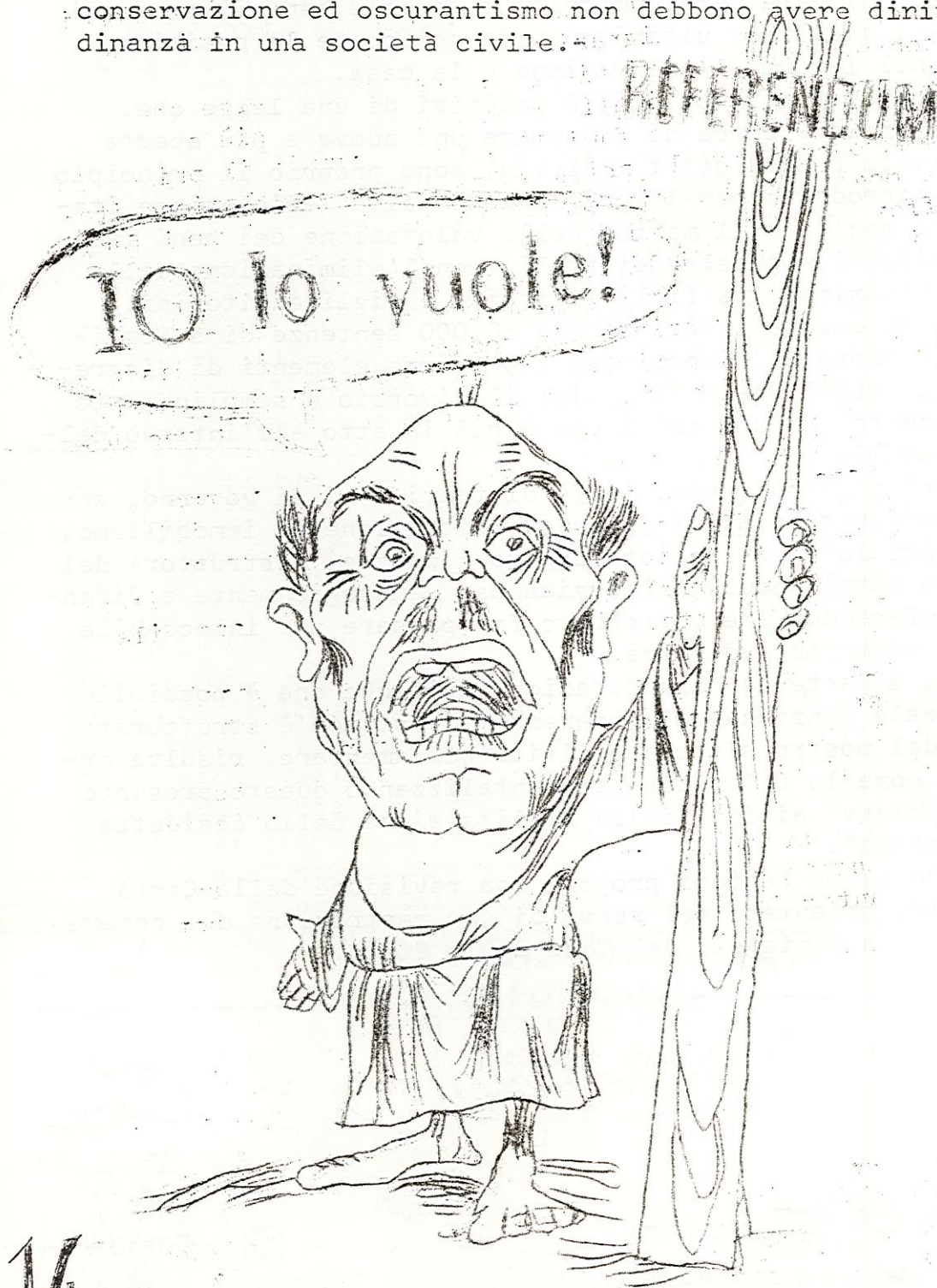
Allo stesso tempo Fanfani propone una revisione della Carta Costituzionale, orientata nel senso di una restrizione del potere del parlamento, a vantaggio del Capo dello Stato.



Non c'è dubbio che Fanfani stesso si riservi il ruolo di primattore in questa svolta reazionaria, della quale una eventuale vittoria al referendum potrebbe facilmente costituire un primo gradino.

Uno schieramento da Santa Alleanza, all'interno del quale di fatto la DC si trova allineata a fianco dei fascisti, propone continuamente, in termini drammatici e grotteschi, un "dagli all'infedele" dove naturalmente l'infedele è il comunista. In questo modo ci troviamo dunque di fronte ad un tentativo di lacerare l'unità raggiunta dalla classe operaia, che si è venuta rafforzando attraverso i recenti conflitti contrattuali, montando un artificioso scontro di carattere ideologico-religioso, e cercando di sviare l'attenzione dai reali problemi economici e sociali del paese.

Così Fanfani, vecchio scudiero degli interessi delle fazioni borghesi più arretrate, cerca di presentarsi sotto le spoglie del democratico difensore dei diritti popolari, proprio mentre si arma da condottiero medievale per abolire un'istanza di rinnovamento della quale la classe operaia si fa portavoce, cosciente che conservazione ed oscurantismo non debbono avere diritto di cittadinanza in una società civile.



COME NASCE IL REFERENDUM

Le vertenze aziendali, di categoria e nazionali appena concluse hanno dato un quadro ben preciso della forza e della consapevolezza della classe operaia. Nella prima grande vertenza, apertasi al termine della tregua sindacale concessa al primo governo Rumor (contratto Fiat), si sono espressi contenuti di estrema importanza per tutto il movimento operaio sia per quanto concerne la difesa del salario sia in materia di potere decisionale dei lavoratori nella politica degli investimenti. Sulla scorta di queste lotte e delle direttive da esse espresso, progressivamente in tutta Italia si è manifestata una conflittualità ed una autonomia operaia in grado di mettere in seria difficoltà il piano padronale di gestione della crisi. L'autonomia operaia ha individuato nel vorticoso aumento dei prezzi un grave attacco al proletariato ed ai ceti medi più vicini ad esso e si è battuta nelle grandi fabbriche italiane scavalcando a volte lo stesso sindacato, per il salario gratuito e per un forte aumento del salario reale arginando in parte l'effetto dell'inflazione sui lavoratori, che vedevano dimezzato il potere d'acquisto delle buste paga. Momenti significativi di questa lotta sono stati la settimana antecedente allo sciopero generale del 27 febbraio e i contratti che ne sono seguiti. Le lotte operaie di questi mesi hanno inoltre da un lato evidenziato lacrismi del potere economico ed istituzionale, mentre dall'altro hanno cementato l'unità e la compattezza della classe operaia, creando un grave ostacolo ai piani di ristrutturazione borghese.

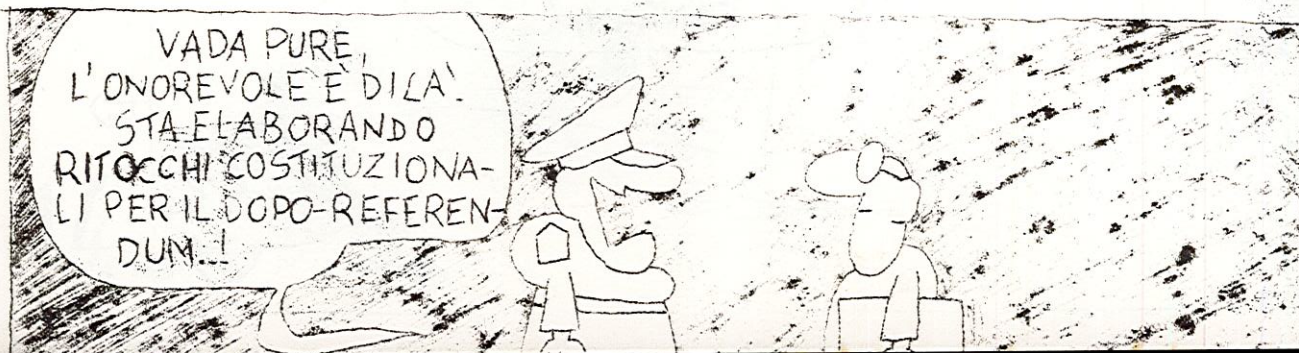
La crisi energetica provocata dalla guerra arabo-israeliana ha agito come detonatore, gonfiando e facendo esplodere innumerosi problemi della economia italiana, già gravi prima del conflitto. La crisi monetaria, il deficit della bilancia dei pagamenti con l'estero, il sottosviluppo meridionale e, soprattutto, l'inflazione galoppante (il cui tasso si avvia ormai al 30% annuo), hanno assunto proporzioni gigantesche. L'attacco ai salari non è altro che il primo ed il più vistoso elemento della ristrutturazione economica in atto nel paese. Per essere più forte in questa battaglia, la grande industria va unificandosi, realizzando, sotto la mediazione di Fanfani, al vertice della Confindustria una alleanza che comprende gli esponenti del settore pubblico e privato del padronato italiano (Agnelli e Cefis). E già abbiamo potuto constatare i primi risultati: la stretta creditizia imposta alle banche comincia a dare i suoi frutti, provocando gravi problemi finanziari alle piccole e medie industrie, le quali, private del credito bancario, sono costrette a chiudere o a ridursi, provocando il licenziamento e la disoccupazione di un sempre maggior numero di operai. E' poi recentissimo il decreto ministeriale che riguarda le misure sul contenimento delle importazioni. Questo provvedimento, inteso a colmare il disavanzo della nostra bilancia dei pagamenti con l'estero, avrà l'evidente effetto immediato di aumentare ulteriormente i prezzi sul mercato di prodotti anche di prima



necessità provenienti dall'estero (soprattutto prodotti alimentari). Ma per andare fino in fondo in questo programma di gestione della crisi, il padronato italiano è costretto a spezzare la forza e soprattutto l'unità della classe operaia, che costantemente vi si oppone.

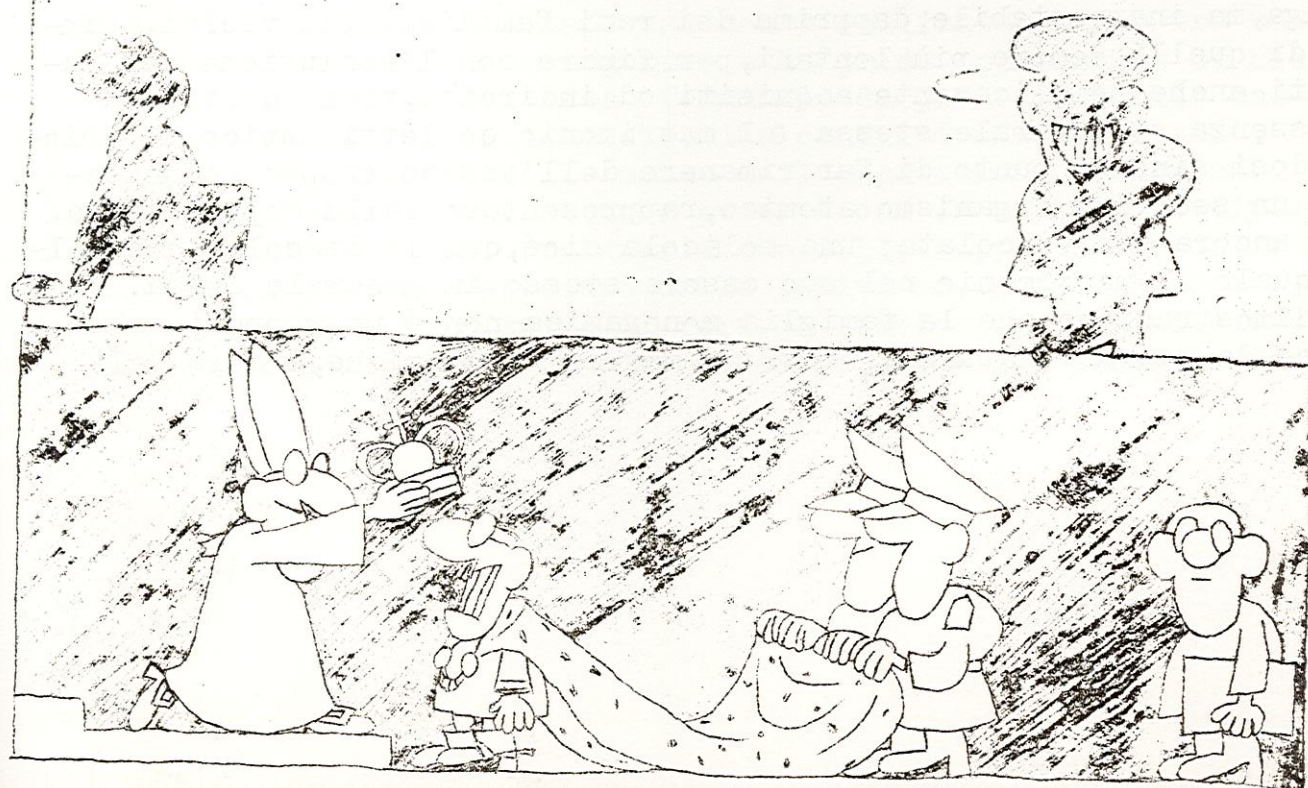
Viene dunque favorita all'interno del sindacato la manovra scissionistica della CISL, che pone le basi per il ritorno ad un sindacalismo corporativo ormai quasi totalmente superato. Infine si giunge al referendum, col quale si cerca di dividere i lavoratori accomunati dalle contraddizioni che vivono all'interno della società borghese, dallo sfruttamento e dalla sempre crescente miseria, opponendoli in uno scontro che viene propagandato come religioso e morale, nascondendone la vera portata politica.

Ma i progetti di ristrutturazione economica per i quali si batte la borghesia italiana, hanno anche un riflesso politico ed istituzionale in un tentativo di ricomposizione dello stato italiano, che ha come principale sostenitore il segretario della DC, Amintore Fanfani. Dimostrata l'impraticabilità di un governo anti-operaio e reazionario come il governo Andreotti, come unica prospettiva si è posta alla classe dirigente l'attuazione di un governo di centro sinistra che, prospettando una politica di riforme e di risanamento dell'economia nazionale, fosse in grado di mostrarsi alla borghesia come guardiano del profitto ed al proletariato come possibile interlocutore. Ma gli appelli all'unità nazionale ed alla tregua sindacale non potevano nascondere all'infinito la reale natura di questo governo. La sua politica ancora una volta nettamente anti-operaia che non ha mai portato a termine nessuna delle riforme promesse, e la sua incapacità di tutelare gli interessi degli stessi padroni nei confronti delle lotte del proletariato, ne hanno compromesso l'credibilità e la fiducia che inizialmente aveva. In questo quadro è significativo lo scandalo dei fondi neri, che dimostra chiaramente la corruzione e l'inefficienza della classe politica italiana. Nel suo progetto di ristrutturazione dello stato, diretto a riconquistare la perduta fiducia della borghesia nelle istituzioni democratiche, il portabandiera di Cefis e, in subordine, di tutta la grande industria italiana, con la vitalità che gli è caratteristica ha dispiegato tutte le sue energie in un vasto piano: Fanfani gestisce il referendum, Fanfani caldeggia la riforma istituzionale di tipo bonapartista, Fanfani, o meglio Malfatti come prestanome, presenta la riforma dei decreti delegati, destinati a svuotare del tutto le assemblee generali del loro significato politico mediante l'inserimento di strutture verticistiche. Per non parlare della concentrazione delle testate editoriali, della legge sul finanziamento ai partiti, della sempre più scoperta alleanza coi fascisti, ora finanziati direttamente dal popolo italiano, dell'uso continuo e provocatorio della strategia della tensione atto a giustificare l'impiego sempre più vasto degli apparati repressivi dello stato. Inoltre il segretario DC ha intrapre-



so una vasta campagna integralista in seno al suo partito, il partito di potere che si è assunto dal 1947 ad oggi la difesa e la tutela degli interessi della borghesia italiana. Egli cerca, e la battaglia del referendum lo aiuta in questo, di riportare una grande vittoria politica, che gli dia un ruolo di primo piano all'interno del suo partito, colla quale si possano unificare le varie correnti democristiane, all'insegna della disciplina e della sottomissione alle sue direttive.

Una eventuale vittoria dei SI, oltre al ruolo principale di divisione della classe operaia, darebbe una nuova forza e una parvenza di democraticità alla svolta involutiva e reazionaria auspicata dalla DC, la quale attuerebbe, in breve, il già ventilato progetto di riforma della Costituzione, primo passo verso la repubblica presidenziale di tipo gollista. E' chiara quindi la collocazione del referendum in un quadro politico ed economico che nulla ha a che vedere con le propagandate "scelte di coscienza". E la battaglia è politica perchè la DC in primo luogo l'ha voluta politica, anche se tenta, alleata col Vaticano e la parte più retriva del clero, srfuttandone gli ingenti mezzi e la larga influenza sulle masse cattoliche, di spostarla su un piano religioso. Il ricatto religioso è lo strumento più valido nelle mani del fanfascismo, per tentare di disgregare la forza d'urto della classe operaia. Per questo la posizione dei gruppi cattolici più avanzati, che si è espressa in valide iniziative come il convegno romano dei "cattolici per il NO" e nella loro partecipazione attiva e capillare alla campagna elettorale acquistano grande rilievo nel quadro tattico degli schieramenti opposti. Schierarsi poi per il NO senza rivelare l'assenza di classe dello scontro politico in atto, ridurre la propria posizione alla semplice difesa di un diritto civile elementare e non toccare con un'analisi approfondita la crisi della famiglia borghese e della concezione autoritaria in seno ad essa, significa impostare una lotta di retroguardia e pregiudicarsi la gestione politica di un eventuale successo. E' dunque sbagliata la posizione di gruppi e partiti che, accettando la mistificazione democristiana, combattono semplicemente una battaglia morale per difendere una legge giusta come il divorzio, e non si schierano con la classe operaia ed i partiti che la rappresentano, nell'impegno di battere seccamente il tentativo di svolta a destra che si profila minacciosamente sull'Italia.



Passaggio da famiglia di gruppo a famiglia di coppia sino alla odierna cellula familiare.

L'inizio di una vera storia della famiglia risale al decennio che va dal sessanta al settanta del XIX. sec. Sino ad allora la scienza storica in questo campo era ancora completamente sotto l'influenza dei cinque libri del "vecchio" Mosè. Nei testi biblici è descritta la forma patriarcale della famiglia in modo più specifico che altrove. E la si identifica, trascurando con lampante serietà storica e scientifica di trattare intorno alla poligamia, con l'odierna famiglia borghese, così che secondo questi vecchi, savi patriarchi e profeti (i vari Giosué, Mosé, Abramo da una parte e Isaia, Malachia dall'altra) la famiglia non avrebbe in complesso subito nessuna evoluzione; al limite si arrivava ad ammettere, con qualche riserva, che nei tempi primitivi fosse stato esercitato un tipo di rapporto sessuale in promiscuità. Si comincia dunque a parlare di storia della famiglia dal 1861 con la pubblicazione del MUTTERRECHT di Bachofen, nel quale si afferma che gli uomini inizialmente erano vissuti in un naturale e spontaneo commercio sessuale, qualificato da lui con espressioni inesatte e contestategli dallo stesso Engels come Eterismo. Afferma ancora che questo commercio precludeva ogni certezza di paternità, e che perciò la prole poteva riconoscersi solo in linea femminile, nella madre cioè, secondo il diritto matriarcale e che questo in origine fu costume di ogni popolo dell'antichità. E continua precisando che per questo motivo le donne, in qualità di madri ebbero a godere di grandissima autorità e rispetto, che, pare, si giungesse fino al completo dominio della donna (ginecrazia). Il passaggio alla monogamia (rapporto di coppia), stadio in cui la donna appartiene esclusivamente ad un uomo, causò la violazione di un antichissimo precetto religioso (cioè in pratica un'omissione nei confronti dell'antico, tradizionale diritto alla medesima donna da parte degli altri uomini). Questa colpa si doveva scontare o si poteva esserne riscattati con un temporaneo concedersi della donna. La famiglia, così, si sviluppò nella storia primitiva con un lento, ma costante restringimento della cerchia "affettiva" di parentela che in un primo momento comprendeva tutta la tribù e nel cui ambito regnava comunanza coniugale e il comunismo socio economico per l'assenza assoluta di classi e gerarchie. Con la selezione lunga, ma inarrestabile, dapprima dei rami familiari più vicini, quindi di quelli sempre più lontani, per finire con l'esclusione dei parenti anche semplicemente acquisiti od indiretti, viene distrutta l'essenza strutturale stessa del matrimonio collettivistico, deteriorandosi sino al punto di far rimanere dell'antico gruppo comunitario un semplice organismo atomico, rappresentato dalla coppia unica, non ancora ben vincolata; una molecola cioè, con la dissoluzione della quale il matrimonio nel suo essere stesso in generale cessa. La dimostrazione che la famiglia monogamica non è un rapporto che nasce da matrici naturali, bensì da matrici economiche, è data dal

fatto che essa fa la sua prima comparsa nella società ateniese del periodo del medioevo ellenico e che gli stessi Ateniesi hanno confermato senza ambiguità di avere adottato per ragioni di ordine pratico e di convenienza. Nell'antichità infatti l'impostazione familiare aveva un carattere comunitario, come ancora oggi sopravvive in alcune popolazioni (tra gli Eschimesi, ad es., o in arcipelaghi dell'oceano Pacifico). Prima dell'avvento della proprietà privata esistevano, dunque, delle società comunistiche primitive (a cui gli storici hanno affibbiato piuttosto semplicisticamente il termine di Peistoria), in cui non vi erano caratterizzazioni e ruoli sessuali così marcati e definiti che creassero rapporti umani, sociali ed economici di superiorità di un sesso nei riguardi dell'altro, (il commercio sessuale era cioè illimitato all'interno di ogni tribù, cosicché ogni donna apparteneva indistintamente ad ogni uomo e viceversa), fermo restando ovviamente che il compito della donna era anche quello di allattare la prole e non di educarla, con tutto ciò che l'accessione moderna di educazione significa. Anzi, come si è visto digià sopra, il ruolo rappresentativo della donna in questa società è di evidente preminenza nei riguardi di quello dell'uomo, dal momento che, essendo poliandrici i rapporti, il figlio delegava il proprio affetto filiale alla madre, che aveva avuto modo di conoscere, poiché questa lo aveva allevato fino alla sua autosufficienza, e non al padre che era per tutti completamente ignoto. Quindi con l'avvento della proprietà privata i ruoli sessuali sono definiti da fattori economici e non biologici e naturali come ha sempre voluto e tende ancora a far credere l'ideologia borghese sfruttando testi ambigui come la Bibbia. La famiglia monogamica, dunque, non fu in alcun modo un frutto dell'amore sessuale individuale, col quale non aveva nulla a che vedere, giacché il matrimonio, dopo come prima, rimase un matrimonio di interesse e di convenienza. Fu la prima forma di famiglia che non fosse fondata su condizioni naturali, ma sociali ed economiche, precisamente sulla vittoria da parte della proprietà privata sulla originaria, spontanea proprietà comune. La monogamia così non appare in nessun modo nella storia, come la riconciliazione di uomo e donna, e tanto meno come la forma più elevata di tale riconciliazione. Al contrario, essa appare come soggiogamento di un sesso da parte dell'altro, come proclamazione di un conflitto tra i sessi sin qui del tutto sconosciuto in tutta la Preistoria. Il primo contrasto di classe che compare nello sviluppo storico coincide coll'accrescimento dell'antagonismo tra uomo e donna nel matrimonio monogamico e la prima oppressione di classe coincide con quella del sesso femminile da parte di quello maschile. Qui nasce, quindi, la dialettica conflittuale dei sessi. Ora, come l'affrancamento delle masse dall'oppressione economica, politica, culturale e intellettuale avverrà con la sintesi rivoluzionaria della dittatura del proletariato e della soppressione delle classi, dopo il processo avvenuto dalle società comunistiche primitive da una parte e dopo tutto il periodo storico che va dall'avvento della proprietà privata al soverchiamento del libertinaggio delle

classi, nella stessa maniera non si avrà un vero e reale affrancamento della posizione della donna se non con la scomparsa della proprietà privata e dei tipi di produzione capitalistici di questa. Per questo il discorso di emancipazione della donna non può prescindere, soprattutto in rapporto ad un ambito divorzista, da un'ottica marxiana di lotta complessiva al capitale e alle sue strutture economiche e politiche. Quindi, una volta che in queste comunità primitive si arrivò ad una produzione sovrabbondante (surplus economico), dapprima questa fu destinata all'uso di ogni membro della società, mentre poi, molto lentamente il possesso di tale ricchezza fu trasmesso da tutta la comunità a pochi membri di questa. Si definì subito un innaturale potere economico, politico, militare di costoro all'interno dell'organismo comunitario e di conseguenza in seno alla struttura familiare (gentes). Il ruolo della donna diventa dunque quello di proliferatrice per la trasmissione della proprietà privata alla discendenza. In un secondo tempo la famiglia assunse il compito di cellula patriarcale con la funzione di tramandare un'ideologia, l'ideologia individualistica. Tutto questo avvenne dapprima nelle famiglie patriarcali più ricche e di originabile (in genere latifondiste: patrizi a Roma-spartani a Sparta) poi nella grassa borghesia feudale e post-feudale arricchita dai commerci. Mentre solo con l'inurbamento prodotto dalla rivoluzione industriale, si avrà anche nella famiglia proletaria una riproduzione di questi ruoli. Perciò, oggi, il modello strutturale del nucleo familiare borghese può apparire simile a quello proletario. Ciò è dovuto alla visione analitica semplicistica e sprovvista che alcuni hanno di questo. In realtà le differenze discriminanti esistono ed è compito specifico del militante comunista farle risaltare il più chiaramente e correttamente possibile. E' ambito esclusivo di un certo qualunquismo politico e in genere dei minchioni il non rilevare che entrambi questi due modelli familiari (quello borghese e quello proletario) vanno inquadrati in tutto uno spazio di cultura, di tradizione e di costume che in molte cose li accomuna. Nella morale ad esempio, in tutti quei retaggi ideologici (sancti definitivamente dallo stato "clerico-liberale", cioè Dio, Patria, Famiglia) che pur essendo chiaramente borghesi, non sono stati ancora soppiantati definitivamente dalla vera cultura, tradizione e dal reale costume della classe operaia, nella accessione più elastica che di questa si deve avere. E' facilmente ammissibile, quindi, che in molti casi e a volte fin troppo soggettivi i rapporti che passano tra genitori e figli da un lato e tra marito e moglie dall'altro siano simili nella famiglia borghese e in quella proletaria. Ciò è dovuto ad una mancata coscienza e decisa proclamazione dei valori di costume e di tradizione sociali e popolari, come unici veri e autentici strumenti dei rapporti umani, e inoltre ad una cattiva educazione socio-sessuale delle masse proletarie in genere. La famiglia operaia subisce all'interno del suo organismo tutte le ansie e le alienazioni dovute allo sfruttamento e serve al capitale come rigeneratore di forza lavoro. La famiglia borghese invece rigenera

nei figli l'ideologia dominante (quindi quella borghese), costituendo individui che un giorno prenderanno i posti dei padri per la sopravvivenza stessa del capitale e del suo apparato politico ed economico. Non si può quindi asserire con massimalità, ma soprattutto con ignoranza che il proletario (che traduce nel nucleo familiare la socializzazione che vive nel mondo del lavoro e di cui ne fa un modello mentale) è uguale al borghese. La struttura stessa della famiglia proletaria è gravemente compromessa se non del tutto disgregata quando il padre-marito-lavoratore è un emigrato o solo un pendolare. La vera distruzione della famiglia il capitale, attraverso le sue forme più bieche di sfruttamento colla emigrazione e il pendolarismo, usando la forza-lavoro femminile, più malleabile e meno retribuita nei periodi di boom economico ricacciandola poi grazie ai licenziamenti ai margini della produzione coi lavori domestici o coi servizi a famiglia, fino a relegarla, soprattutto nelle zone di sottosviluppo (Veneto e meridione) nella facile e redditizia industria-mercato della prostituzione, facendo passare su di essa, così, il doppio sfruttamento del lavoro salariato o pseudo-salariato e dell'occupazione domestica. Così che le masse giovanili proletarie e sottoproletarie, senza luoghi ricreativi e culturali si trovano sbandate nei ghetti cittadini e suburbani, creando così una massa di spostati, privi di una ferma coscienza di classe, pronti e duttili a lavori dequalificati e ad attività che molte volte stanno agli estremi della legalità, illegalità che però è essa stessa assorbita facilmente dal "legittimo" mondo produttivo capitalistico. La reale distruzione della famiglia è dunque creata e voluta, ai fini di un più facile sfruttamento economico e culturale dal capitalismo. L'Anovra che, attraverso i suoi ampollosi galoppini propagandistici (Fanfani, la D.C. in prima persona e i fascisti) tenta di mascherare ammantando il discorso antivirzista d'una gretta, demagogica e mistificatoria campagna confessionale da una parte e rispolverando l'anacronistico anticomunismo quarantottesco.



REFERENDUM SALVAGENDUM

Il ruolo della donna nella società capitalistica
La condizione di dipendenza del sesso femminile, determinata direttamente dal passaggio di proprietà collettiva a proprietà privata nell'ambito della società primitiva, inizialmente era circoscritta alle classi più agiate, ma, in seguito allo sviluppo del capitalismo si allargò a tutte le classi sociali.

La famiglia divenne quindi il luogo di sfruttamento specifico della forza-lavoro delle donne, costrette ogni giorno a svolgere una serie di servizi sociali che le strutture capitalistiche non sono in grado di fornire. Questa attività, che consiste nel fare bambini e accudirli, nel tenere in ordine la casa e rincuorare l'uomo dopo il lavoro, non viene mai presentata come produttiva (al limite, neppure come lavoro), ma proposta dalla ideologia borghese come una missione il cui compimento arricchisce la personalità di chi la svolge. Una donna è una madre, una moglie, una figlia affezionata solo se disposta a lavorare al servizio degli altri per ore ed ore senza brontolare. Questo ruolo le viene presentato fin dall'infanzia come una vera e propria vocazione ed è accompagnata dal culto sociale della maternità.

nell'ambito della struttura capitalistica invece, la donna ha una sua funzione economica ben precisa. Il suo lavoro di casalinga e di madre è essenziale per il mantenimento e la riproduzione della forza-lavoro, ma in cambio di esso la donna non percepisce nessun compenso. Il capitalista può quindi contare su una grande quantità di lavoro non retribuito destinato ad abbassare enormemente i costi di produzione di quella fondamentale merce che è la forza-lavoro. E a causa della gratuità del lavoro svolto all'interno della famiglia, la donna è costretta ad appoggiarsi economicamente all'uomo. Proprio perchè la ricchezza prodotta viene distribuita alle donne, per lo più, attraverso il lavoro maschile, si crea su questa base quella stratificazione tra le donne che è stata assunta, a torto, come vera e propria distinzione di classe: dove il criterio di appartenenza alla classe operaia o a quella borghese è sempre riferito all'uomo da cui la donna dipende, come se non valesse anche per lei una definizione di classe determinata dalla sua posizione all'interno di rapporti di produzione specifici.

Nell'ambito dell'attuale sistema economico la donna è chiamata ad inserirsi anche in una produzione socialmente organizzata e a svolgere nelle fabbriche e negli uffici mansioni analoghe a quelle maschili; ma anche in questo campo essa è esposta ad un maggiore sfruttamento che si tenta di legittimare con costruzioni ideologiche e scientifiche false ed arbitrarie.

La differenziazione biologica dei sessi in maschile e femminile e la divisione del lavoro che da essa deriva, sono apparse nel corso dei secoli due necessità interdipendenti; ed è sempre stata giustificata l'esclusione della donna da attività considerate tradizionalmente maschili, prendendo a pretesto la sua debolezza fisica.